

N. 1198

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore MELUZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996**

---

Modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante  
ordinamento della professione di psicologo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Col voto del 27 marzo 1994, quali che ne siano le interpretazioni sotto altri profili, il popolo italiano ha chiesto indubbiamente anche una decisa svolta antiburocratica e antistatalista. E, al di là dei dissensi scoppiati all'interno del Polo della libertà e di altre forze e coalizioni politiche, la volontà di smantellare le degenerazioni stataliste del vecchio regime resta un sicuro punto di convergenza non solo per tutte le componenti originarie del Polo ma anche per altre componenti dell'attuale Parlamento.

Contro l'invadenza burocratica dei passati decenni s'invoca da più parti una rapida e sistematica delegificazione (*deregulation*).

Uno dei settori più danneggiati da questa invadenza è, notoriamente, quello delle libere professioni. E, tra le libere professioni, una delle più duramente colpite è stata, senza dubbio, la psicoterapia.

Per capire fino in fondo la condizione di degrado oggi esistente e l'urgenza d'un intervento legislativo drastico da parte di ampi settori parlamentari (e, del resto, di tutti i deputati che hanno a cuore la ricerca e la professione libera) bisogna anzitutto tenere presente la tradizione storica della psicoterapia, non solo in Italia ma in tutto l'Occidente: una tradizione e una realtà davvero peculiari.

Quella psicoterapica è una disciplina ed una professione che deve praticamente tutto (dai suoi esordi freudiani ai suoi sviluppi più creativi, dalle sue massime conquiste teoriche alle sue tecniche più efficaci) ai ricercatori ed ai professionisti liberi dell'area privata.

Malauguratamente, poco prima di «entrare in coma», il vecchio regime statalista è riuscito a varare, nel 1989, una «Legge per l'ordinamento della professione di psicologo» (legge n. 56 del 1989) che, di fatto, ha finito per consegnare ad una burocrazia mi-

nisteriale ed accademica, spesso priva di qualsiasi esperienza e competenza in materia, la regolamentazione di questa delicata formazione ed attività professionale.

Com'era prevedibile, la legge n. 56 del 1989 ha pesantemente discriminato e danneggiato i professionisti dell'area privata a tutto vantaggio degli operatori del settore pubblico. Perfino l'albo e l'ordine professionale che, per la loro stessa natura giuridica, dovrebbero tutelare i diritti e i doveri della libera professione, sono oggi totalmente controllati da esponenti del pubblico impiego. Ciò è stato ottenuto con tre essenziali espedienti di stampo statalista:

1) si è affidata a burocrati di varia estrazione ministeriale la selezione dei professionisti «abilitati» ad eleggere gli organi direttivi del costituendo ordine professionale;

2) com'era previsto e voluto, questi burocrati hanno escluso un gran numero di liberi professionisti dal diritto ad eleggere gli organi direttivi dell'ordine. Così, grazie anche alle procedure elettorali, sono risultati puntualmente eletti organi direttivi dell'ordine composti, in massima parte, da esponenti della burocrazia universitaria e sanitaria;

3) la definizione dei criteri per la formazione professionale degli psicoterapeuti nonché i riconoscimenti delle scuole private (quelle pubbliche sono pressoché inesistenti, proprio in quanto non è mai esistita nessuna presenza della scuola pubblica in questo campo) autorizzate a formarli, sono stati delegati, incredibilmente, ad una commissione ministeriale interamente composta da esponenti del mondo accademico e dei servizi sanitari pubblici che, sapendo poco o niente della formazione professionale, hanno fissato procedure formalistiche e nozionistiche ed hanno già commesso una

copiosa serie di arbitri, riconoscendo solo le scuole a loro vicine per motivi personali e determinando, con il costo delle proprie docenze, un'impennata delle quote annuali di frequenza, cosicché oggi quella psicoterapeutica è diventata una professione cui non si accede più per talento o vocazione, ma solo per censo. Ora anche il Consiglio di Stato ha delegittimato questi riconoscimenti.

Contro questo esproprio della loro professione protestano già da anni, invano, alcuni dei più illustri psicologi italiani. Così, per esempio, Enzo Spaltro, presidente della più antica e più qualificata organizzazione scientifica e professionale degli psicologi italiani, la Società italiana di psicologia, ha così definito la situazione scandalosa prodotta dalla legge n. 56 del 1989: «Dopo aver snobbato per decenni la psicoterapia, rinnovando nel nostro Paese la pesante discriminazione di cui fu oggetto ai suoi tempi lo stesso Freud, vari potentati accademici e burocratici hanno mostrato un improvviso, straordinario interesse per questa disciplina, pretendendo di regolamentarla. Ma solo i suoi operatori, cioè coloro che concretamente esercitano questa professione, possono legittimamente definirne le regole, sia nel campo della formazione che in quello dell'ordinamento professionale.».

E Luigi De Marchi, presidente onorario della Società italiana di psicologia umanistica e fondatore delle scuole psicoterapiche di Rogers, Reich, Lowen e Rank in Italia, costituendo nel 1992 l'Alleanza italiana degli psicologi liberi professionisti, ha dichiarato: «Nella psicologia italiana sta montando una protesta, anzi una rivolta contro l'invadenza burocratica e accademica che riecheggia e rispecchia da vicino la rivolta antistatalista in atto nella società civile e nella vita politica del Paese».

A sua volta Aldo Carotenuto, psicoanalista di fama internazionale, ha dichiarato: «Le difficoltà insorte mostrano chiaramente che è stato un grave errore affidare alla burocrazia ministeriale e accademica la soluzione del problema: un problema che tocca ai professionisti di risolvere».

Non sono opinioni solo personali, per quanto autorevoli.

Nel giugno del 1992 il consiglio direttivo della Società italiana di psicologia ha approvato all'unanimità una «Dichiarazione di incompetenza» con la quale dichiara la commissione ministeriale «inidonea e incompetente» a decidere il riconoscimento delle scuole private di formazione.

Purtroppo questa protesta e questa rivolta non hanno potuto trovare finora nessun ascolto a livello legislativo, per l'ovvio motivo che il vecchio regime si fondava in larga misura sull'espansione dei privilegi della casta burocratica e sull'oppressione dei ceti produttivi (e quindi anche delle libere professioni).

Ma oggi che la vecchia casta politico-burocratica deve scendere a patti, uno dei compiti più urgenti delle forze parlamentari antistataliste è appunto quello di restituire alle libere professioni (vivaio di creatività e di nuova occupazione) quanto è stato loro «rapinato» dal vecchio regime.

Poiché ai liberi professionisti della psicoterapia il vecchio regime aveva confiscato tutto - dall'albo all'ordine alla gestione stessa della loro formazione professionale - questa proposta di legge intende riparare le inammissibili «sopraffazioni» della legge n. 56 del 1989, riconsegnando alla libera professione e alle scuole private quanto è stato loro illegittimamente sottratto dalla burocrazia accademica e sanitaria.

La proposta di legge qui presentata, che è stata messa a punto dopo pazienti consultazioni con le parti interessate, persegue questi obiettivi basilari, oltre che con modifiche marginali a vari articoli della legge n. 56 del 1989, con una radicale riforma delle norme relative all'elezione degli organi direttivi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi (articolo 10).

Tale riforma garantisce che i seggi di tali organi, oggi occupati quasi totalmente da esponenti della minoranza degli psicologi operanti nel settore pubblico, vengano ripartiti tra gli psicologi dell'area privata e quelli dell'amministrazione pubblica in misura proporzionale alla consistenza nu-

merica delle loro categorie nell'universo della professione.

La restituzione della definizione, della strutturazione, della valutazione e della conduzione della formazione professionale ai liberi professionisti che da sempre ne sono i massimi conoscitori ed operatori, viene soprattutto realizzata con l'articolo 3 della presente proposta di legge, che affida agli ordini dei medici e degli psicologi (cioè alle comunità professionali, anziché alle burocrazie ministeriali) sia il riconoscimento delle scuole e degli istituti abilitati alla formazione professionale degli psicoterapisti, sia la tenuta dei registri in cui tali istituti dovranno essere iscritti.

Nella formulazione qui proposta, inoltre, l'articolo 3 assicura il superamento dei due grandi conflitti che hanno finora impedito una chiara e serena soluzione del problema della formazione in campo psicoterapeutico: da una parte il conflitto tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ha proceduto al riconoscimento di varie scuole private di formazione in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e il Consiglio di Stato, che ha negato la legittimità di quei riconoscimenti e di ogni altro futuro riconoscimento di scuole o istituti privati di formazione, in quanto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 non autorizza riconoscimenti del genere; e dall'altra parte, il conflitto tra i medici e gli psicologi, scatenato dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1989 che aveva preteso di regolamentare la specializzazione dei medici in psicoterapia all'interno di una legge destinata all'ordinamento della professione di psicologo. Questa pretesa aveva, anzi, indotto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOM) a considerare perfino l'ipotesi di promuovere l'abrogazione della legge n. 56 del 1989 per incostituzionalità.

L'articolo 3 qui proposto risolve il primo conflitto prevedendo che all'esercizio della psicoterapia si possa accedere sia attraverso una formazione in scuole private, che potrà

essere effettuata anche durante il corso di laurea (come già avviene per il tirocinio dei laureandi in medicina e com'è sempre avvenuto, in campo psicoterapeutico, prima dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989), sia attraverso una specializzazione quadriennale *post-laurea* da effettuare esclusivamente presso le scuole universitarie di specializzazione, come previsto dalla legislazione per l'accesso ai servizi sanitari pubblici e come disposto dal Consiglio di Stato.

Con questo «doppio canale» gli interessi della massa stragrande dei futuri psicoterapisti e il prezioso patrimonio scientifico-culturale dei formatori e didatti nell'area privata non saranno più sacrificati alle strettoie di una specializzazione statale per la quale lo Stato non è minimamente pronto od adatto, né alle normative burocratiche e stataliste che impongono tali strettoie per l'accesso ai servizi sanitari pubblici e che riguardano comunque solo un'esigua minoranza (circa il 10 per cento) dei futuri psicoterapisti.

Quanto al conflitto tra medici e psicologi nel campo della formazione, l'articolo 3 qui proposto lo risolve affidando agli ordini dei medici ed a quelli degli psicologi il compito di provvedere sia alla valutazione e al riconoscimento delle scuole di formazione destinate, rispettivamente, ai laureati e laureandi in medicina e psicologia, sia alla tenuta dei registri (uno per ciascun ordine provinciale o regionale) delle scuole riconosciute. Ciascuna delle due comunità professionali, insomma, tornerà ad essere «padrona in casa propria».

Infine, la presente proposta di legge modifica in senso federale la struttura di coordinamento degli ordini professionali degli psicologi, come già da tempo è stato fatto per gli ordini professionali dei medici e come il processo di decentramento amministrativo auspicato da molte forze politiche raccomanda di fare anche per gli psicologi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Definizione della professione di psicologo*). - 1. L'esercizio della professione di psicologo è riservato agli iscritti agli albi professionali degli psicologi ai sensi della presente legge. Tale esercizio si fonda sull'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione e riabilitazione, di sostegno e di terapia in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. La professione di psicologo integra, altresì, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito».

2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «consiglio regionale o provinciale dell'ordine» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «consiglio dell'ordine regionale o provinciale».

## Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Requisiti per l'esercizio della professione di psicologo*). - 1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario avere conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritti negli albi professionali istituiti a livello regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 4.

2. Le commissioni per l'esame di Stato di cui al comma 1 sono costituite in tutte le regioni o province in cui ha sede un ordine professionale regionale o provinciale degli psicologi. Ogni commissione è composta da sette membri, sei dei quali designati dal Mi-

nistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ordine professionale degli psicologi di ciascuna regione o provincia, ed uno designato in rappresentanza del Ministro stesso.

3. L'esame di Stato consiste in una prova scritta su argomenti scientifici di psicologia, una prova pratica sugli strumenti di interesse professionale di cui all'articolo 1, e una prova orale sui medesimi argomenti della prova scritta e pratica e su argomenti etico-giuridici attinenti la professione di psicologo.

4. L'esame di Stato ha luogo in due sessioni annuali. Le due sessioni sono indette, per ciascun anno, con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Lo svolgimento delle prove di esame è disciplinato da un apposito regolamento emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere obbligatorio e vincolante del consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologici di cui all'articolo 28.

5. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che hanno effettuato il tirocinio pratico secondo le modalità stabilite, ai sensi dell'articolo 3, con decreto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere vincolante della Federazione degli ordini degli psicologi».

2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Esercizio dell'attività psicoterapeutica*). - 1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato al completamento

di uno specifico tirocinio di formazione personale e professionale presso i centri pubblici e privati di cui al comma 2, consistente nella frequenza di un corso quadriennale, previo superamento degli esami del primo biennio dei corsi di laurea in psicologia o in medicina e chirurgia. Tale tirocinio formativo non consente, comunque, l'esercizio della psicoterapia prima dell'iscrizione dello psicologo o del medico chirurgo nel rispettivo albo ed ordine professionale. Sono inoltre autorizzati all'esercizio della psicoterapia i diplomati in psicoterapia presso le scuole universitarie di specializzazione in psicologia clinica ed in psichiatria.

2. I centri di formazione di cui al comma 1 devono essere iscritti ad appositi registri istituiti presso gli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi competenti per territorio e ad essi confluiscono, rispettivamente, i laureandi e i laureati in psicologia e in medicina e chirurgia che intendano esercitare la psicoterapia. Gli ordini degli psicologi e dei medici chirurghi hanno facoltà di riconoscere reciprocamente la validità, anche per i laureati e laureandi delle rispettive facoltà, dei diplomi di formazione rilasciati dai centri istituiti presso gli stessi ordini.

3. L'iscrizione dei centri di formazione ai registri di cui al comma 2 è subordinata al giudizio di commissioni permanenti costituite presso gli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e composte da sette membri eletti, insieme alle altre cariche sociali, nelle elezioni periodicamente indette dai rispettivi ordini regionali e provinciali. Le istanze per l'iscrizione ai registri devono essere valutate dalle commissioni permanenti entro novanta giorni dalla data del relativo inoltro. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza di iscrizione si intende accolta.

4. Per l'esercizio della professione in forma di lavoro autonomo gli psicologi che esercitano la professione all'interno della pubblica amministrazione con un rapporto di lavoro dipendente devono, altresì, presentare al consiglio regionale o provinciale dell'ordine professionale il nulla osta dell'ente da cui dipendono».

## Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Istituzione degli albi*). - 1. Sono istituiti gli albi professionali degli psicologi in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni albo è suddiviso in due elenchi in cui sono, rispettivamente, iscritti:

a) gli psicologi che esercitano la loro attività professionale solo, od anche, all'interno della pubblica amministrazione, con un rapporto di lavoro dipendente;

b) coloro che autocertificano di non esercitare la professione di psicologo o di psicoterapista in nessuna amministrazione pubblica».

## Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Istituzione degli ordini degli psicologi e della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi*). - 1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano gli iscritti agli albi degli psicologi costituiscono i rispettivi ordini.

2. L'insieme degli ordini regionali e provinciali costituisce la Federazione nazionale degli ordini degli psicologi».

## Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Istituzione di albi e ordini provinciali*). - 1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in una provincia o in più province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, possono essere istituiti un nuovo albo e un nuovo ordine provinciale o interprovinciale.



2. L'istituzione di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere vincolante del consiglio della Federazione nazionale degli ordini, di cui all'articolo 28.

3. Al consiglio dell'ordine provinciale o interprovinciale istituito ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli degli ordini regionali o provinciali».

#### Art. 7.

1. L'articolo 8 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Modalità di iscrizione all'albo*). -  
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine regionale o provinciale, allegando le attestazioni o certificazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale iscrive l'interessato ad uno dei due elenchi di cui all'articolo 4, o delibera l'eventuale spostamento dell'assegnazione da un elenco all'altro per mutate condizioni lavorative».

#### Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale emette il provvedimento di iscrizione all'albo e di assegnazione a uno dei due elenchi di cui all'articolo 4, entro due mesi dal ricevimento delle relative domande».

#### Art. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita, re-

sidenza e indicazione dell'assegnazione ad uno dei due elenchi previsti dall'articolo 4».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale è composto da cinque membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a duecento, da sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso fra duecentouno e quattrocento, da nove membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso fra quattrocentouno e seicento, da undici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso tra seicentouno ed ottocento, da tredici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso tra ottocentouno e mille, da quindici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore a mille. I componenti il consiglio devono essere eletti fra gli iscritti all'albo, ai sensi della presente legge. All'interno del consiglio dell'ordine provinciale o regionale la proporzione numerica tra i consiglieri che al momento dell'elezione risultano assegnati ai diversi elenchi in cui è suddiviso l'albo deve comunque corrispondere alla proporzione numerica esistente fra tutti gli iscritti, così come sono assegnati agli elenchi stessi; è comunque garantita la presenza nel consiglio di almeno un rappresentante di ciascun elenco, in persona di colui che ha ricevuto il più elevato numero di voti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive».

Art. 11.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Riunione del consiglio dell'ordine regionale o provinciale)*. - 1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale è convo-

cato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo; in tali ultimi due casi, la percentuale è calcolata approssimando per difetto.

2. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi».

#### Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. Le decisioni del consiglio dell'ordine regionale o provinciale sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono comunicate agli iscritti da parte del segretario con le modalità previste dall'articolo 136 del codice di procedura civile, ovvero notificate tramite ufficiale giudiziario; entro venti giorni ne viene data comunicazione al procuratore della Repubblica competente per territorio».

#### Art. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «sentiti il pubblico ministero e l'interessato.» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il consiglio dell'ordine, il pubblico ministero e le parti interessate.».

#### Art. 14.

1. L'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Composizione del seggio elettorale*) - 1. Il seggio è composto da un presidente, da un vice presidente e da tre scrutatori; tali componenti sono scelti dal consiglio uscente dell'ordine regionale o provinciale o dal commissario di cui all'articolo

16, tra gli iscritti all'albo che ne abbiano fatto domanda almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto».

Art. 15.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, nel rispetto della proporzione fra il numero degli iscritti all'uno e all'altro dei due elenchi di cui è costituito l'albo, così come disposto dall'articolo 12, comma 1.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti da coloro che per minore numero di voti ricevuti seguono immediatamente nella graduatoria dei risultati della votazione».

Art. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2. I risultati delle elezioni sono comunicati, inoltre, al consiglio della Federazione nazionale degli ordini, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio dell'ordine regionale o provinciale».

Art. 17.

1. L'articolo 24 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Adunanza del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale - Cariche*). - 1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente, o il commissario di cui all'articolo 16, entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine regionale o provinciale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente,

del vice presidente, del segretario e del tesoriere.

2. Della elezione di cui al comma 1, si dà comunicazione al consiglio della Federazione nazionale degli ordini, di cui all'articolo 28, e al Ministero di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente o il vicepresidente sono impediti, ne fa le veci il consigliere più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti, includendo nel computo le astensioni.

5. In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento; in tutte le altre materie prevale il voto del presidente, che ha facoltà di votare per ultimo».

#### Art. 18.

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dai seguenti:

«1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione, o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione, a seconda della gravità del fatto può essere inflitta da parte del consiglio dell'ordine regionale o provinciale una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale, ovunque esso sia praticato, per un periodo non superiore a un anno;
- d) radiazione.

1-bis. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, possono essere inflitte dal consiglio dell'ordine regionale o provinciale anche quando la condotta contestata all'iscritto non sia esplicitamente contemplata nel codice deontologico di cui all'articolo 28, comma 6, lettera c)».

## Art. 19.

1. L'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi*). - 1. Il consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi è composto da tutti i presidenti degli ordini regionali e provinciali ed assume le sue decisioni mediante votazioni in cui ciascun presidente regionale o provinciale esprime un voto per ogni mille, o frazione di mille, iscritti all'ordine dallo stesso presieduto.

2. L'elezione del consiglio è indetta per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di novanta giorni dal completamento delle procedure elettorali relative ai consigli degli ordini regionali e provinciali ai sensi della presente legge. Il consiglio, nella seduta di insediamento, elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione; ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive.

3. In sede di prima applicazione le operazioni di rinnovo delle cariche del consiglio sono curate dal presidente uscente secondo quanto disposto per i consigli degli ordini regionali e provinciali dall'articolo 20, commi 1 e 2.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

5. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

6. Il consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi esercita le seguenti attribuzioni:

a) elabora le linee guida a cui gli ordini regionali e provinciali devono attenersi nella redazione dei propri regolamenti interni e nell'applicazione su base regionale e provinciale delle leggi e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione, ne cura il patrimonio mobiliare e immobiliare, provvede alla redazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone e aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti, e le sottopone all'approvazione, per *referendum*, agli stessi iscritti;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti della professione negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) cura la rappresentanza della professione presso gli organismi culturali e politici nazionali e sovranazionali;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali minime e massime e delle indennità, nonché i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere agli ordini da parte degli iscritti agli albi professionali, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione delle parcelle dei professionisti; determina, inoltre, la quota percentuale dei contributi annuali, dovuta dagli ordini per il funzionamento della Federazione. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per ricoprire le spese per una regolare gestione degli ordini, e la quota dovuta dagli ordini deve essere contenuta nei limiti necessari per ricoprire le spese per una regolare gestione della Federazione».

#### Art. 20.

1. L'articolo 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Equipollenza dei titoli*). - 1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare i possessori di laurea o di titoli equivalenti o superiori in psicologia,

conseguiti presso istituzioni universitarie straniere riconosciute con decreto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane».

Art. 21.

1. Sono ritenute valide a tutti gli effetti le iscrizioni agli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, confermate alla data di entrata in vigore della presente legge, salva l'assegnazione di ogni iscritto ad uno dei due elenchi di cui al medesimo articolo 4, che è deliberata ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le nuove iscrizioni agli albi di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono sospese, in ciascuna regione o provincia, fino all'elezione del rispettivo consiglio dell'ordine.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni consiglio regionale o provinciale in carica ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, provvede ad assegnare ciascun iscritto all'albo a uno dei due elenchi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 56 del 1989, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, e a convocare le elezioni del consiglio, che subentra secondo le modalità previste agli articoli 12, 20, 21 e 22 della citata legge n. 56 del 1989, come modificati dalla presente legge.

4. In caso di decadenza del consiglio regionale o provinciale in carica ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge, ove le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo non siano state attuate, il presidente del tribunale del capoluogo della relativa regione o



provincia autonoma nomina un commissario straordinario, il quale sostituisce il consiglio dell'ordine e ne assume i poteri, limitatamente alle funzioni necessarie all'inse-diamento del nuovo consiglio, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1989.

Art. 22.

1. Alle prime due sessioni degli esami di Stato previste dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono ammessi anche:

a) i laureati in psicologia da almeno cinque anni al momento dell'emanazione del decreto ministeriale con il quale la sessione viene bandita, anche non in possesso di attestazione di un tirocinio effettuato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, che dichiarino e documentino di aver svolto per almeno due anni un'esperienza di lavoro e di studio in materia psicologica presso enti pubblici o privati, o presso studi professionali di medici psichiatri o di psicologi iscritti all'albo ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

b) i laureati in materie diverse dalla psicologia al momento dell'emanazione del decreto ministeriale con il quale la sessione viene bandita, che dichiarino e documentino di aver conseguito una formazione almeno quadriennale in un'area della psicologia presso enti privati o pubblici, e che dichiarino e documentino, altresì, di aver svolto successivamente, per almeno tre anni, in modo preminente e continuativo, un'attività professionale corrispondente a tale formazione.

2. È compito degli ordini regionali e provinciali stabilire la validità e la congruenza dei percorsi formativi e delle esperienze di cui al comma 1, e della relativa documentazione, rilasciando agli interessati, in caso di esito positivo della valutazione, un nulla osta per l'ammissione agli esami di Stato.

3. Il reclamo attraverso il diniego di rilascio del nulla osta di cui al comma 2 deve essere presentato nei termini e nelle forme previste dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificati dalla presente legge.

Art. 23.

1. Coloro i quali, ancorché ammessi con qualunque riserva o sospensiva, abbiano effettivamente superato l'esame di Stato previsto dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono abilitati all'esercizio della professione di psicologo.

Art. 24.

1. In deroga all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono autorizzati all'esercizio della psicoterapia gli iscritti agli albi degli psicologi e dei medici chirurghi che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi del presente articolo, e gli iscritti agli stessi albi che abbiano completato un corso quadriennale di formazione presso un istituto privato riconosciuto ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 56 del 1989. Gli effetti di tale riconoscimento cessano, per detti istituti con il completamento dell'ultimo corso di formazione attivato alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'esercizio della psicoterapia è altresì consentito agli psicologi e ai medici chirurghi iscritti ai rispettivi albi regionali o provinciali, i quali dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale almeno biennale in psicoterapia, indicandone le sedi, i tempi e i contenuti scientifici e documentando un esercizio almeno biennale dell'attività psicoterapeutica.

3. È compito degli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi stabilire la validità e la congruenza dei per-

corsi formativi di cui al comma 2 e della relativa documentazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nelle regioni e province ove hanno sede ordini degli psicologi e dei medici chirurghi, nei primi cinque anni a decorrere dalla data di nomina delle commissioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

5. I reclami avverso le decisioni di diniego derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono presentati nei termini e nelle forme previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificati dalla presente legge.

#### Art. 25.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi a disposizione degli ordini regionali e provinciali degli psicologi, istituiti ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge.

#### Art. 26.

1. Gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono abrogati.

